

N.R.G. 31-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

31-1/2026 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 31-1/2026 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Roberta Quaranta (C.F. QRNRRT68C51A883Y), nata a Bisceglie l'11.03.1968 e residente in Trani alla Via Gramisci n.52/b, rappresentata e difesa dall' avv. Margherita Musicco, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 4.02.2026 Roberta Quaranta, rappresentando una debitoria di € 334.429,82 (compresi i costi della procedura), ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 137.204,831 in sedici anni e quattro mesi con 195 rate mensili da € 700,00 e la n.196 da € 704,83; inoltre, il sig. Antonio Gaetano, cognato della ricorrente, assume il ruolo di garante. Il piano consentirebbe il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali indicate nella relazione ex art. 70 c.c.i.i. depositata dall'OCC.

La ricorrente, dipendente della società Magnisi Michele s.r.l., con la qualifica di segretaria, percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.700,00, oltre assegni unici in favore delle figlie pari ad € 410,00, ed € 380,00 a titolo di mantenimento riconosciuto dal coniuge in favore delle figlie. Il patrimonio della ricorrente è rappresentato dalla comproprietà con il coniuge dell'immobile sito nel Comune di Trani (bene oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.g.n. 46/2025 innanzi al Tribunale di Trani; valore del bene € 195.978,13).

L' OCC, avv. Floriana Baldino, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.



Con decreto del 17.02.2026 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 46/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Trani.

Marte SPV, e per essa Hoist Italia s.r.l. quale mandataria, relativamente al credito acquisito da BNL e Organa SPV s.r.l., creditore ipotecario, hanno fatto pervenire precisazioni del credito che hanno comportato un aumento della somma messa a disposizione con il presente piano.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dalla ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi sopra indicate.

La situazione di sovraindebitamento della ricorrente è scaturita dalla precarietà lavorativa del coniuge della ricorrente.

La ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risulta essere stato esdebitato o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. A tal proposito, si evidenzia che non risulta il ricorso a forme di credito al consumo o indebitamento sistematico.

In merito alla durata ragionevole del piano, non essendovi contestazioni da parte dei creditori, appare soddisfatto il requisito.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71



quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Roberta Quaranta (C.F. QRNRRT68C51A883Y);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese con precipuo riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 46/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Trani;
- 3) dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 5 maggio 2026

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

